Il Ministro dell'Interno

Uff. II - Ord. e sic. pub.

Roma, *data del protocollo*

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

e, p.c., AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEDE

AL SIG. COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
SEDE

OGGETTO: Gestione delle segnalazioni di minaccia diffuse mediante comunicazioni telematiche aventi riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica. Indirizzi per il coordinamento informativo e l'adozione di misure di sicurezza.

I recenti episodi di diffusione, attraverso la posta elettronica, di comunicazioni contenenti minacce di attentati nei confronti di istituti scolastici e di altre strutture hanno evidenziato l'esigenza di assicurare modalità di intervento coordinate e omogenee sull'intero territorio nazionale.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Protocollo Uscita - 0103407 del 13/11/2026

Il Ministro dell'Interno

Preliminarmente si osserva che le segnalazioni di minaccia in questione non costituiscono attacchi informatici e, pertanto, il presente atto di indirizzo non riguarda in alcun modo gli eventi cyber e non interviene sulla disciplina e sulle relative procedure di prevenzione ed investigative. La gestione degli incidenti di sicurezza informatica e le conseguenti attività di indagine e di resilienza restano affidate alle autorità e alle organizzazioni competenti (polizia postale e per la sicurezza cibernetica, ACN e DNAA), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La possibilità di indirizzare simultaneamente messaggi minatori a un numero elevato di destinatari può determinare, anche in assenza di un pericolo effettivo, conseguenze particolarmente rilevanti sull'ordine e la sicurezza pubblica, provocando evacuazioni, interruzioni di servizi, disagi alla popolazione e un significativo impegno di risorse delle Forze di polizia e degli organismi di soccorso.

Il fenomeno assume particolare rilievo quando le minacce, per il loro carattere seriale e per l'ampiezza della diffusione, appaiono dirette a generare allarme sociale e a compromettere il regolare svolgimento delle attività collettive, fermo restando che, ricorrendone i presupposti, integrano il reato di procurato allarme presso l'Autorità, previsto dall'articolo 658 del Codice penale, nonché le ulteriori fattispecie di reato eventualmente configurabili.

Occorre evitare che il ricorso sistematico a comunicazioni minatorie, anche manifestamente generiche, possa tradursi in uno strumento capace di provocare la paralisi di scuole, uffici, infrastrutture e servizi essenziali.

In tale prospettiva, ferma restando l'assoluta priorità della tutela dell'incolumità delle persone, all'esito di quanto condiviso in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, si è ritenuto necessario promuovere un approccio fondato sulla valutazione dell'attendibilità delle minacce e sull'adozione di misure proporzionate alle effettive condizioni di rischio.

Ciò posto, le indicazioni contenute nella presente direttiva trovano applicazione non solo al verificarsi di episodi come quelli che hanno recentemente interessato gli istituti scolastici, ma ogniqualvolta comunicazioni minatorie diffuse attraverso strumenti telematici possano determinare conseguenze sull'ordine pubblico, sulla sicurezza delle persone e sulla continuità delle attività e dei servizi.

A tal fine, in via preliminare, si pregano i Sigg.ri Prefetti, all'esito di una complessiva ricognizione delle strutture e dei siti potenzialmente esposti, di partecipare, anche attraverso apposite riunioni con tutti i soggetti interessati, le seguenti linee d'intervento.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Protocollo Uscita - 0103407 del 13/11/2026

In primo luogo, la ricezione di comunicazioni contenenti minacce alla sicurezza delle persone o delle strutture deve essere tempestivamente segnalata alle locali Forze di polizia, affinché possano essere svolte le verifiche richieste dal caso specifico e valutate le misure di sicurezza eventualmente occorrenti.

In tale contesto, particolare rilievo dovrà essere attribuito alla natura della comunicazione e al riscontro di elementi idonei a confermarne la credibilità.

E' da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari. Ciò, salvo che emergano specifici e ulteriori elementi di rischio come, a titolo meramente esemplificativo, il rinvenimento di oggetti sospetti, la rilevazione, anche mediante impianti di videosorveglianza, di anomalie che possano essere ragionevolmente collegate alla minaccia, l'esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio riferibile allo specifico obiettivo, nonché la presenza di ulteriori circostanze concrete che rendano necessario un innalzamento delle misure di protezione.

Nel caso in cui emergano elementi che rendano plausibile la minaccia, il Questore potrà disporre, secondo le circostanze, l'effettuazione delle verifiche ritenute opportune e l'adozione di ogni altra misura idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza, senza compromettere, laddove non indispensabile, la continuità dei servizi. Solo ove ritenuto necessario, proporrà al Prefetto l'evacuazione della struttura o sito interessato.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni vigenti, dei piani di emergenza previsti e delle competenze delle autorità e degli organismi tecnici preposti alla sicurezza.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza curerà, attraverso il Centro Situazioni, operativo nell'intero arco delle ventiquattro ore, il raccordo informativo con gli uffici territoriali, favorendo la rapida condivisione delle segnalazioni e degli elementi utili a valutare l'attendibilità della minaccia.

La raccolta delle informazioni deve avvenire attraverso procedure speditive che avranno come terminale territoriale le Questure delle province interessate.

Sarà cura del Centro Situazioni anche il raccordo con i competenti Uffici delle diverse Amministrazioni coinvolte al fine di acquisire tempestivamente un quadro informativo esaustivo.

I sigg. Prefetti vorranno assicurare il necessario coordinamento tra le Forze di polizia, i Vigili del fuoco e tutti i soggetti interessati, promuovendo, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, le opportune forme di collaborazione istituzionale.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Protocollo Uscita - 0103407 del 13/11/2026

Il Ministro dell'Interno

L'obiettivo è favorire una gestione delle situazioni di allarme che consenta, ove le condizioni di sicurezza lo permettano, il mantenimento della regolarità delle attività e dei servizi.

La gestione delle minacce seriali richiede particolare attenzione anche rispetto alle modalità della comunicazione pubblica, considerato che la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione.

D'intesa con le amministrazioni interessate, dovrà pertanto essere favorita una comunicazione tempestiva e coordinata, improntata a criteri di chiarezza, equilibrio e cautela.

Occorrerà, in particolare, evitare che la diffusione di informazioni non verificate o la rappresentazione indifferenziata delle segnalazioni contribuiscano ad alimentare situazioni di allarme non giustificate.

I sigg. Prefetti vorranno assicurare la diffusione delle presenti indicazioni presso le amministrazioni e gli organismi interessati.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

Il MINISTRO
Piantedosi

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Protocollo Uscita - 0103407 del 13/11/2026